



D.D.G. 2389 del 24/06/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il D.P.Reg. n.770 del 20/02/2025 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, Università e Diritto allo Studio dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297 – T.U. delle disposizioni vigenti in materia di pubblica istruzione;
- VISTA la Legge 10/03/2000 n. 62 *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione* ed il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO il D.M. n. 267 del 29/11/2007 *Regolamento applicativo della Legge 03/02/2006 n. 27* e la circolare MIUR n. 1380/AOODGOS del 04/02/2008 *Regolamenti di attuazione dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*;
- VISTO il D.M. 83 del 10/10/2008 Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
- VISTO il D.D.G. 1857 del 17/09/2025 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica per cambio gestore alla scuola secondaria di II grado "ISTITUTO S. QUASIMODO" *Istituto tecnico tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - produzioni e trasformazioni* (codice meccanografico ENTA08500F) con sede in Nicosia Piazzetta Nicolò Speciale 1 gestita da Polo Formativo Mediterraneo srl (codice fiscale 03828350839) con sede in Patti via XX Settembre 15;
- VISTA la nota 0005954 del 26/02/2026 con la quale è stata data comunicazione a Polo Formativo Mediterraneo srl di avvio del procedimento di revoca della parità scolastica per scuola secondaria di II grado "ISTITUTO S. QUASIMODO" *Istituto tecnico tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - produzioni e trasformazioni* (codice meccanografico ENTA08500F) con sede in Nicosia Piazzetta Nicolò Speciale 1, per gravi ed insanabili irregolarità di funzionamento;



D.D.G. 2389 del 24/06/2026

VISTA la memoria del 27/03/2026 dell'avv. Tiziana Milana, in nome e per conto di Polo Formativo Mediterraneo srl, con la quale presenta controdeduzioni al procedimento di revoca della parità scolastica avviato con la nota 0005954 del 26/02/2026;

RITENUTO che le controdeduzioni presentate da Polo Formativo Mediterraneo srl non appaiono idonee a superare le gravi irregolarità di funzionamento, che pertanto permangono "non sanabili" per le ragioni di seguito esposte:

1. Legittimità del procedimento di revoca della parità scolastica

Nella citata memoria del 27/03/2026 si contesta la legittimità del procedimento di revoca della parità scolastica avviato con la nota 0005954 del 26/02/2026, in quanto non sarebbe stato correttamente instaurato il contraddittorio procedimentale.

In realtà, il procedimento di revoca così come avviato da quest'Amministrazione è stato più volte sottoposto al vaglio, in casi analoghi, dei giudici amministrativi del TAR Lazio, Palermo e Catania che ne hanno sempre confermato la legittimità. In particolare con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, ossia alla comunicazione con cui l'Amministrazione ha contestato le gravi irregolarità di funzionamento, assegnando all'Istituto scolastico un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o controdedurre sull'eventuale natura sanabile delle predette irregolarità, fornendo prova del superamento delle relative cause, il TAR Sicilia da ultimo, ne ha confermato la legittimità affermando che *"non solo sono stati rispettati tutti i passaggi procedurali previsti dalla legge, ma, nella sostanza, è stato garantito il contraddittorio endoprocedimentale che la disciplina in materia di revoca della parità scolastica prevede come presupposto di validità del provvedimento finale. Il termine di 30 giorni è stato disposto non solo per presentare osservazioni scritte, ma anche per contestare il carattere di insanabilità delle irregolarità contestate dimostrandone il superamento"*. (TAR Sicilia, sez. II, 14 febbraio 2025, n. 368).

2. Assenza dell'organicità dei corsi in ragione del grave squilibrio esistente tra il numero di alunni iscritti ai primi anni del corso di studi e quelli iscritti alle classi terminali

Con la nota 0005954 del 26/02/2026 veniva contestata, tra l'altro, l'assenza di organicità dei corsi con un grave squilibrio tra il numero di alunni iscritti ai primi anni del corso di studi e quelli iscritti alle classi terminali. Infatti il 78,57% (22 in classe V su 28 complessivi) degli alunni della scuola sono iscritti nella classe V, con evidente violazione della Legge 10 Marzo 2000 n. 62 art. 1 comma 4.

Nella memoria del 27/03/2026 si giustifica tale irregolarità con l'avvenuto riassorbimento degli studenti già frequentanti l'ultimo anno del precedente anno scolastico che costituirebbero circa l'80% della classe e a causa del



D.D.G. 2389 del 24/06/2026

riconoscimento della parità scolastica in data successiva all'avvio dell'anno scolastico che avrebbe comportato la perdita di numerose preiscrizioni.

Premesso che il riconoscimento della parità scolastica il 17/09/2025 è conseguenza del ritardo nel completamento della richiesta di parità, infatti il parere igienico sanitario è stato presentato solo in data 11/09/2025, e comunque i motivi addotti dal gestore per motivare il numero esiguo degli alunni delle classi intermedie, se fondati, sarebbero dovuti ricorrere anche per la classe V dove, invece, inizialmente erano iscritti 26 alunni; tra l'altro oltre la capienza dell'aula che è idonea per 22 alunni.

Inoltre, dal confronto degli elenchi alunni emerge che:

- solo 11 alunni sui 22 iscritti alla data del 27/03/2026, risultano nell'elenco iscritti nella classe V anno scolastico 2024/2025, rappresentando quindi il 50% e non l'80%;
- 6 alunni che riportano come scolarità pregressa "*reiscrizione anno precedente*" non risultano invece nell'elenco della classe V dell'anno scolastico 2024/2025.

Pertanto, l'irregolarità contestata non risulta sanata, in quanto il 78,57% degli alunni della scuola è in classe V, mentre in classe I e III è iscritto un solo alunno ed in classe II e IV sono iscritti solo 2 alunni.

3. Gravi carenze nella offerta formativa: insegnamenti che non raggiungono le ore ordinamentali e insegnamenti completamente omessi.

Con la nota 0005954 del 26/02/2026 di avvio del procedimento di revoca della parità scolastica si contestava di avere un'offerta formativa gravemente carente sia in ore che per alcuni insegnamenti completamente omessi.

Nella memoria del 27/03/2026 si comunica che le criticità relative all'offerta formativa sarebbero state superate e che l'organico docente risulterebbe completo e regolarmente formalizzato.

Tuttavia dalle risultanze ottenute dal confronto tra la documentazione trasmessa dalla scuola e dai dati forniti dal Centro per l'impiego (comunicazioni UNILAV) sono emerse gravi difformità.

In particolare, dall'esame delle comunicazioni UNILAV si evince che sino al 31/12/2025 l'intero organico della scuola era composto da soli 7 docenti per un totale di 67 ore settimanali contro le 160 previste dall'ordinamento per l'indirizzo in questione.

Tale grave carenza non risulta poi sanata neppure nei mesi successivi, atteso che al 14/04/2026 le ore di insegnamento complessive sono inferiori rispetto alle richieste 160 ore ordinamentali.

n.	cognome e nome	data inizio rapporto	data fine rapporto	docenti	ore settimanali
1	D'Amico Maria Michela	22/09/2025	30/06/2026	docente	16
2	Mocciaro Guglielmo	22/09/2025	indeterminato	docente	8



D.D.G. 2389 del 24/06/2026

3	Pellegrino Prattella Erica	22/09/2025	30/06/2026	docente	4
4	Boscarello Yenny Hortencia	27/09/2025	30/06/2026	docente	6
5	Monteforte Alice	01/10/2025	indeterminato	docente	12
6	De Luca Salvatore	25/10/2025	30/06/2026	docente	10
7	Stanzu' Francesco	04/11/2025	30/06/2026	docente	11
Totale ore settimanali al 31 dicembre contro le 160 ordinamentali					67
8	Primo Leonardo	08/01/2026	30/06/2026	docente	13
9	Barbera Anna Rita	09/01/2026	30/06/2026	docente	12
10	Prestifilippo Cirimbolo Ludovika	09/01/2026	30/06/2026	docente	7
11	Aronne Fabiola	14/01/2026	30/06/2026	docente	10
12	Raffiotta Elena Maria	30/01/2026	30/06/2026	docente	4
Totale ore settimanali alla fine del quadrimestre					113
13	Lo Votrico Chiara	18/02/2026	30/06/2026	docente	8
14	Longo Emanuela	25/02/2026	30/06/2026	docente	9
15	Lauricella Giuseppe	27/02/2026	30/06/2026	docente	4
16	Lentini Giulia	04/03/2026	30/06/2026	docente	12
17	Manno Pietro Luigi	20/03/2026	30/06/2026	docente	4
18	Di Dio Ciantia Alessandro	14/04/2026	30/06/2026	docente	2
Totale ore settimanali al 14 aprile contro le 160 ordinamentali					152

Non corrispondono, dunque, al vero le informazioni contenute nei quadri orari trasmessi dalla scuola in data 27/03/2026. Infatti dal confronto del quadro orario inviato dalla scuola in sede di controdeduzioni con le comunicazioni UNILAV risultano ore contrattuali inferiori a quelle dichiarate ed in un caso non risulta la presentazione del mod. UNILAV:

<i>docente</i>	<i>ore da Unilav</i>	<i>ore dichiarate</i>
Manera Ilenia	0	3
De Luca Salvatore	10	12
Longo Emanuela	9	18
Mocciaro Guglielmo	8	9
Pellegrino Prattella Erica	4	6
Prestifilippo Cirimbolo Ludovika	7	10
Primo Leonardo	13	17
Raffiotta Elena Maria	4	11
Stanzu' Francesco	11	13

In ogni caso, completare le ore di insegnamento a fine anno scolastico, circostanza che comunque non ricorre, non sanerebbe l'irregolarità riscontrata, in quanto si sarebbe dovuto prevedere un piano di recupero delle ore di lezione non svolte.

Per quanto sopra, anche questa irregolarità resta grave e non sanata.

ACCERTATO il ricorrere di irregolarità gravi ed insanabili, tali da inficiare in modo irrimediabile l'offerta formativa della scuola secondaria di II grado "ISTITUTO S. QUASIMODO" *Istituto tecnico tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - produzioni e trasformazioni* (codice meccanografico ENTA08500F) con sede in Nicosia, con conseguente grave danno arrecato al



D.D.G. 2389 del 24/06/2026

sistema nazionale di istruzione.

D E C R E T A

art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono richiamate, ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, art. 5, comma 10 lett. c), che dispone la revoca del riconoscimento della parità scolastica nel caso di gravi irregolarità di funzionamento accertate, **è revocata la parità scolastica** a conclusione dell'anno scolastico **2025/2026** alla:

- **scuola** secondaria di II grado **“ISTITUTO S. QUASIMODO”** Istituto tecnico tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - produzioni e trasformazioni (codice meccanografico ENTA08500F) con sede in Nicosia Piazzetta Nicolò Speciale 1;
- **gestita** dall'ente Polo Formativo Mediterraneo srl (codice fiscale 03828350839) con sede in Patti via XX Settembre 15 ;
- e **rappresentata legalmente** da Crasci' Santo nato XXX il XXX codice fiscale XXX .

IL DIRIGENTE GENERALE

(firmato digitalmente da Vincenzo Cusumano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(firmato digitalmente da Fabio Ballo)